



**LAW & TAX CONSULTING**  
**TAX CONSULTING**



Piazza Vicenza, 8 – 38122 Trento (TN)

Tel. 0461.1730280

Fax 0461.1730299

[info@taxconsulting.tn.it](mailto:info@taxconsulting.tn.it)

09 febbraio 2021

Gentile cliente,

in data 30.12.2020 è stata pubblicata sul S.O. n. 46/L alla G.U. 30.12.2020 la Legge n. 178 (c.d. "Legge di bilancio 2021" o "Finanziaria 2021").

Di seguito si evidenziano le disposizioni più rilevanti in vigore dall'1.1.2021.

---

### SOSPENSIONE VERSAMENTI

---

#### CONTRIBUTI PROFESSIONISTI

al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da quest'ultimi, è istituito un fondo per l'esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali. Tale fondo consente l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza;

con un **reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000** che hanno subito una **riduzione del fatturato/corrispettivi 2020 non inferiore al 33%** rispetto a quello del 2019. Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici/infermieri/altri professionisti e operatori tra cui, ad esempio, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi e chimici, già collocati in quiescenza ed assunti per l'emergenza COVID-19.

#### COLTIVATORI DIRETTI IAP

È confermata la proroga dell'esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola dall'1.1 al 31.12.2021. È confermata l'estensione al 2021 dell'esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

Contestualmente è stata abrogata la disposizione introdotta dalla Finanziaria 2020, che prevedeva la tassazione nella misura del 50% dei predetti redditi dal 2021.

#### FEDERAZIONI/ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

In sede di approvazione, a favore:

- delle federazioni sportive nazionali,
- degli enti di promozione sportiva;
- delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche;

con domicilio fiscale, sede legale / operativa in Italia, che operano nell'ambito di **competizioni sportive in corso di svolgimento** è prevista la sospensione dei termini relativi:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, **dall'1.1 al 28.2.2021**;
- agli adempimenti / versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria** dall'1.1 al 28.2.2021;
- ai **versamenti IVA** in scadenza a gennaio e febbraio 2021;
- ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall'1.1 al 28.2.2021.

---

#### IMU ED IMMOBILI

---

#### ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO

In sede di approvazione, a seguito degli effetti connessi all'emergenza COVID-19, è previsto che non è dovuta la prima rata IMU 2021 con riferimento agli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli. Trattasi, in particolare, dei seguenti immobili:

- stabilimenti balneari marittimi / lacuali / fluviali e stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case / appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

## La finanziaria 2021 & altri Bonus

- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici / manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

### CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI

È confermata l'applicazione **dal 2021** della cedolare secca (21%) sulle locazioni brevi solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Diversamente, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si **presume svolta in forma imprenditoriale**.

Tale previsione è applicabile anche per i contratti stipulati tramite soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

È confermata l'istituzione presso il MIBACT di **un'apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi** che dovranno **essere identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione** inerente l'offerta e la promozione degli stessi.

Rispetto alla previgente versione è ora disposto che:

- resta fermo ed applicabile quanto stabilito in materia dalle Leggi regionali;
- **le Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a trasmettere al Ministero i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili in esame con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati.**

Le modalità di realizzazione / gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni raccolte sono demandate ad un apposito Decreto.

È inoltre previsto che, oltre ai titolari delle strutture ricettive / intermediari immobiliari / gestori di portali telematici, anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo sono tenuti a pubblicare il codice identificativo dell'immobile nelle comunicazioni inerenti l'offerta / promozione dello stesso.

### BONUS CANONI DI LOCAZIONE

Il c.d. "Decreto Rilancio" ha previsto uno specifico credito d'imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

In sede di approvazione il predetto termine (31.12.2020) è **stato differito al 30.4.2021** e quindi il bonus spetta fino al mese di aprile. Lo stesso ora è stato esteso anche alle:

- agenzie di viaggio;
- tour operator.

### RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

**E' prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio** per fruire della detrazione nella misura del 50%, sull'importo massimo di €96.000.

### RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Con la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 è **prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica** per poter fruire della detrazione del 65% - 50%. Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2021 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- schermature solari;
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Si rammenta che, per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è già previsto il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

### BONUS MOBILI

È confermato anche per il 2021 il c.d. "bonus mobili". In particolare, la detrazione del **50% può essere fruita dai soggetti che nel 2021 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni)** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2020. **La spesa massima agevolabile (pari a**

## La finanziaria 2021 & altri Bonus

€ 10.000 fino al 2020) è stata innalzata a € 16.000.

### BONUS FACCIATE

E' confermato anche per il 2021 il c.d. "bonus facciate", pari al **90% delle spese sostenute** per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate).

### NUOVO "BONUS IDRICO"

È introdotto il nuovo "bonus idrico", a favore delle persone fisiche residenti in Italia, pari a **€1.000 per ciascun beneficiario**, fino ad esaurimento del fondo stanziato a tal fine (€ 20 milioni), **da utilizzare entro il 31.12.2021**, per interventi di:

- sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria / soffioni doccia / colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua;

su edifici / parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

In particolare il nuovo beneficio spetta per:

- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico pari o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata pari o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con portata di acqua pari o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Con un apposito Decreto saranno definiti i termini e le modalità di richiesta ed utilizzo.

### BONUS VERDE

E' disposta la proroga per il 2021 del c.d. "bonus verde", ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

### "BONUS TV 5G"

Con l'intento di favorire la transizione verso la tecnologia 5G è stato previsto un contributo fino a **€ 50 (c.d. "Bonus TV 5G")** per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 / HEVC. Il bonus è riconosciuto dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita (IVA compresa) dell'apparecchio acquistato, per un importo pari a € 50 o al prezzo di vendita se inferiore. Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.

---

### NUOVA DETRAZIONE DEL 110%

---

Per quanto riguarda la nuova detrazione del 110% le modifiche apportate sono molteplici e per la maggior parte rappresentano un ampliamento dell'ambito di applicazione dell'agevolazione.

E' ora disposto che:

- la detrazione spettante per gli interventi "trainanti" di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (commi 1 e 4 del citato art. 119) è riconosciuta per le spese sostenute fino al 30.6.2022.

**Per la parte di spese sostenute nel 2022, la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché in 5);**

- per gli interventi eseguiti da:
  - condomini;
  - persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità

## La finanziaria 2021 & altri Bonus

immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

*nel caso in cui al 30.6.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022;*

### INTERVENTI AGEVOLABILI

E' previsto che la detrazione del 110% può essere fruita anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti **da 2 a 4 unità immobiliari** distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà. **Anche in tal caso la detrazione è fruibile con riferimento agli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari.** Per quanto riguarda la tipologia degli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% è disposto che:

- tra gli interventi agevolati di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio rientra anche la coibentazione del tetto, "senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente";
- tra gli interventi "trainati" sono ricompresi anche gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.

#### Impianti solari fotovoltaici

E' ora disposto che la detrazione del 110% prevista per gli impianti fotovoltaici quando risultano essere un intervento "trainato" è applicabile anche in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Anche con riferimento a tali interventi è previsto che la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

#### Colonnine ricarica veicoli elettrici

Con riferimento all'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. "colonnine di ricarica" è ora disposto che:

- la detrazione può essere fruita con riferimento alle spese sostenute fino al 30.6.2022 e, ferme restando le 5 quote annuali per le spese sostenute fino al 31.12.2021, anche in tal caso, la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022;
- la detrazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
  - **€ 2.000** per edifici unifamiliari / unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che
  - siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  - **€ 1.500** per edifici plurifamiliari / condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
  - **€ 1.200** per edifici plurifamiliari / condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine; considerando che l'agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

### IMMOBILI PER INTERVENTI AGEVOLABILI

Con riferimento agli immobili che possono essere oggetto degli interventi per i quali è possibile fruire della nuova detrazione del 110% è ora disposto che:

- un'unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente quando è dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni / manufatti di proprietà esclusiva:
  - impianto per l'approvvigionamento idrico;
  - impianto per il gas;
  - impianto per l'energia elettrica;
  - impianto di climatizzazione invernale;
- oggetto degli interventi agevolati può essere **anche un edificio privo di Attestato di prestazione energetica (APE) in quanto sprovvisto di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a condizione che al termine degli interventi**, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache di cui alla citata lett. a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime



## La finanziaria 2021 & altri Bonus

esistente, si consegua una classe energetica in fascia A.

### **PUBBLICITA' FRUIZIONE DETRAZIONE 110%**

E' disposto che nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "**Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici**".

### **SCONTO IN FATTURA/CESSIONE DEL CREDITO**

Con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi è disposto che tale opzione è esercitabile anche con riferimento alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2022.

## **REDDITO D'IMPRESA E AGEVOLAZIONI**

### **SOSTEGNO LIQUIDITA' IMPRESE/GARANZIA SACE**

È confermata la proroga fino al 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) della concessione da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19.

È altresì ampliato l'ambito applicativo dello strumento in esame, prevedendo in particolare che la garanzia da parte di SACE spa può essere rilasciata anche in relazione:

- a cessioni di crediti, senza garanzia di solvenza prestata dal cedente (c.d. cessioni pro-soluto), effettuate a banche / intermediari finanziari. La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse **dall'1.1.2021**;

L'ampliamento della concessione della garanzia alle cessioni di credito pro-soluto, consente di anticipare e assicurare i flussi monetari relativi alla transazione commerciale adottando un approccio flessibile che si adatta alla dinamica del fatturato, senza gravare il bilancio dell'impresa cedente di ulteriori debiti finanziari;

- a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione / consolidamento di finanziamenti esistenti. A tal fine è richiesto che il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e che il rilascio della

garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall'1.1.2021.

### **FONDO GARANZIA PMI**

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga fino 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI c.d. "Decreto Liquidità".

**Fino al 28.2.2021 le garanzie sono concesse, alle condizioni ivi previste, a favore delle medie imprese (ossia, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499), a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento e per un importo massimo pari a € 5 milioni.**

### **PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI**

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19 il c.d. "Decreto Cura Italia", ha riconosciuto, a fronte di un'apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia.

In particolare si rammenta che:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.06.2021;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 30.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.06.2021;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza prima del 30.06.2021 è sospeso fino al 30.06.2021. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale. Si rammenta che tale misura è stata prorogata fino al 31.3.2021, per le imprese del settore turistico ossia, imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, **soggetti che gestiscono parchi di divertimento / tematici, guide turistiche.**

Per le imprese che all'1.1.2021 risultano:

- già ammesse alle misure di sostegno, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell'impresa

**La finanziaria 2021 & altri Bonus**

beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.06.2021 o, per le imprese del settore turistico entro il 30.06.2021;

- non ancora ammesse alle misure di sostegno previste dal citato comma 2, possono essere ammesse, presentando apposita comunicazione, entro il 30.06.2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste.

Per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive decorre dal 30.6.2021.

**IVA AGEVOLATTA PIATTI PRONTI ASPORTO**

In sede di approvazione, con una norma di interpretazione autentica della nozione di preparazioni alimentari, è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di piatti pronti / pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista:

- del loro consumo immediato;
- della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

**TRATTAMENTO IVA TEST COVID**

In sede di approvazione è stata prevista l'applicazione dell'esenzione IVA con diritto alla detrazione fino al 31.12.2022 alle cessioni di strumentazione per diagnostica COVID-19 e alle prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione (test). Analogo trattamento è riservato alle cessioni di vaccini / prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.

**CREDITI IMPOSTA**

Nell'ambito della Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), recentemente pubblicata sulla G.U., è confermato il riconoscimento:

- dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, nell'ambito del programma c.d. "Transizione 4.0;
- del credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e attività innovative.

I nuovi crediti d'imposta spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica / settore di appartenenza / dimensione e dal regime di determinazione del reddito.

Relativamente ai **beni materiali ed immateriali nuovi** "generici" il nuovo credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure.

Credito d'imposta	
<b>Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021</b> (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	<b>Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022</b> (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
10%	6%
15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di formedi lavoro agile	
limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali) per ciascun periodo	

Il costo del bene è comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali. Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

**L'agevolazione in esame è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.**

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:

- dall'anno di entrata in funzione dei beni;

*Per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. Dovrà essere chiarito il periodo di riferimento (2019 o 2020) da considerare ai fini della verifica dei ricavi / compensi;*

ovvero

- dall'anno in cui è intervenuta l'interconnessione per gli investimenti in beni.

Il credito d'imposta:

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

**La finanziaria 2021 & altri Bonus**

**CREDITO R&S/INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

È confermata la proroga fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 del credito d'imposta per gli investimenti in:

- ricerca e sviluppo;
- transizione ecologica;
- innovazione tecnologica 4.0;
- altre attività innovative.

La misura del credito spettante nonché il limite massimo, differenziati a seconda dell'attività, sono stati ridefiniti come di seguito evidenziato.

Attività agevolabili	Misura / limite credito d'imposta	
	previgente	nuovo
Attività di ricerca e sviluppo	12% base calcolo limite max € 3 milioni	20% base calcolo limite max € 4 milioni
Attività di innovazione tecnologica	6% base calcolo limite max € 1,5 milioni	10% base calcolo limite max € 2 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti/ processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica /innovazione digitale 4.0	10% base calcolo limite max € 1,5 milioni	15% base calcolo limite max € 2 milioni
Attività innovative di design e ideazione estetica	6% base di calcolo, limite max € 1,5 milioni	10% base di calcolo, limite max € 2 milioni

***Va evidenziato che per effetto della modifica il nuovo credito d'imposta spetta a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa e pertanto è riconosciuto anche alle imprese agricole titolari di reddito agrario.***

È inoltre previsto l'obbligo di asseverare la relazione tecnica illustrativa delle finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili predisposta dal responsabile delle attività aziendali / progetto o sottoprogetto ovvero, per le attività commissionate a terzi, dal soggetto che esegue tali attività.

**CREDITO IMPOSTA SERVIZI DIGITALI**

È confermato anche per il 2021 e 2022, a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), con almeno 1 dipendente a tempo indeterminato, il riconoscimento del credito d'imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

**BONUS FORMAZIONE 4.0**

È confermato il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0" (c.d. "Bonus Formazione 4.0").

È inoltre confermata l'estensione della tipologia di costi agevolabili e pertanto il credito d'imposta spetta relativamente a:

- spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali / forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti / attrezzature per la quota da riferire all'uso esclusivo per il progetto di formazione). Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (amministrative, di locazione, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

**BONUS EDICOLE**

È confermata l'estensione anche per il 2021 e 2022 del c.d. "bonus edicole", ossia del credito d'imposta a favore:

- degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici;
  - delle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita;
- parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge



## La finanziaria 2021 & altri Bonus

l'attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

### ALTRI BONUS

#### BONUS CULTURA 18ENNI

È confermato anche per il 2021 il "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2021, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. **È altresì confermata l'estensione del bonus anche per gli abbonamenti a periodici.**

#### CONTRIBUTO SERVIZI INFORMATIVI

È confermato, per le famiglie a basso reddito, il riconoscimento per il 2021 e 2022 di un **contributo aggiuntivo di importo massimo di € 100 sotto forma di sconto sul prezzo di vendita per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani / riviste / periodici anche in formato digitale.**

Va evidenziato che:

- l'accesso al contributo è subordinato alle seguenti condizioni:
  - ISEE nucleo familiare inferiore a € 20.000;
  - fruizione del voucher per l'acquisizione di servizi di connessione alla rete Internet in banda ultra larga / relativi dispositivi elettronici;
- il contributo può essere utilizzato per acquisti online / presso esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici.

#### BONUS VEICOLI ELETTRICI

In sede di approvazione è stato previsto il riconoscimento di un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore a € 30.000 per l'acquisto, in Italia, entro il 31.12.2021 anche in leasing, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza pari o inferiore a 150 kW di categoria M1 aventi un prezzo inferiore a € 30.000 (al netto IVA).

Il contributo in esame:

- è riconosciuto nel limite di spesa dell'apposito fondo di € 20 milioni per il 2021 e fino all'esaurimento delle risorse;
- è alternativo e non cumulabile con altri contributi statali.

Le modalità / termini di erogazione del contributo in esame sono demandate ad un apposito Decreto.

#### INDENNITÀ STRAORDINARIA CONTINUITÀ REDDITUALE

In sede di approvazione è stata istituita in via sperimentale, per il **triennio 2021-2023**, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per **6 mensilità a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo.**

L'indennità in esame è riconosciuta a favore dei suddetti soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;
- hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l'anno precedente la presentazione della domanda;
- hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a € 8.145, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'Indice ISTAT rispetto all'anno precedente;
- sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale.

La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa. **L'indennità è erogata dall'INPS previa presentazione in via telematica di un'apposita domanda entro il 31.10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023).**

L'indennità in esame:

- erogata per 6 mensilità, è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate e non può in ogni caso superare il limite di € 800 mensili e non può essere inferiore a € 250 mensili;
- spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito del beneficiario.

## La finanziaria 2021 & altri Bonus

Al fine di finanziare la nuova ISCRO è previsto l'aumento della contribuzione previdenziale dovuta alla Gestione separata INPS dai soggetti in esame nelle seguenti misure:

- 25,98% per il 2021;
- 26,49% per il 2022;
- 27,00% per il 2023.

### INDENNITÀ ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

È confermato l'inquadramento tra i redditi diversi anche delle indennità di trasferta / rimborsi forfetari di spesa / premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da Sport e salute spa.

---

### FATTURE E CORRISPETTIVI

---

#### IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

È confermato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso Sdl, deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene / prestatore del servizio anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

#### UTILIZZO INDEBITO PLAFOND IVA ESPORTATORI ABITUALI

È confermato che l'Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste e conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di dichiarazioni d'intento illegittime.

Nel caso in cui dai predetti controlli risultino irregolarità:

- al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- Sdl inibisce l'emissione della fattura elettronica non imponibile IVA nella quale è indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d'intento invalidata.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l'attuazione dell'invalidazione delle dichiarazioni d'intento già emesse e per l'inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento.

#### TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI

Sono confermate le modifiche / implementazioni al regime sanzionatorio previsto in caso di non corretto utilizzo del RT e dei connessi adempimenti di memorizzazione / invio telematico dei dati dei

corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. Quanto di seguito esposto trova applicazione a decorrere dall'1.1.2021. Dall'1.1.2021 è generalizzato l'obbligo, in capo ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di memorizzare elettronicamente / inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. La memorizzazione/invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l'obbligo di:

- certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l'emissione dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale.

In luogo di detti documenti è prevista l'emissione del c.d. "documento commerciale";

- annotazione nel registro dei corrispettivi.

***Ora, è previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento che certifica l'operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.***

#### Sanzioni

È prevista una sanzione pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato / trasmesso in caso di:

- mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione;
- memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

La mancata / tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti / non veritieri ("infedele") sono violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l'applicazione di un'unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione / trasmissione) dell'adempimento. Ad esempio, la sanzione in esame, si applicherà una sola volta, qualora la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione. ***La sanzione non può essere inferiore a € 500.***

La sanzione è applicabile anche in caso di **mancato o irregolare funzionamento del RT**. Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica del RT è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000. Nel caso in cui:

- l'omessa / tardiva trasmissione;
- la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;

dei corrispettivi giornalieri non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA, è applicabile la sanzione di **€ 100, per ciascuna trasmissione.**

### La finanziaria 2021 & altri Bonus

È **ridotta dal 100% al 90% dell'imposta**, la sanzione applicabile in caso di:

- mancata emissione di ricevute fiscali / scontrini fiscali / documenti di trasporto;
- emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.

La stessa sanzione si applica in caso di omessa annotazione sull'apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa. Se non comportano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione **è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.**

È prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 per l'omessa installazione del RT. È altresì prevista la sanzione da € 3.000 a € 12.000 in caso di manomissione / alterazione del RT salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi / alterati o consente che altri ne facciano uso altri. E' previsto che non è consentito regolarizzare tramite il ravedimento l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati / incompleti quando la violazione è già stata constatata.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

**Law & Tax Consulting S.r.l.**  
**Tax Consulting S.r.l.**